COMUNE DI CANTELLO
PROVINCIA DI VARESE
P.IVA 00404280125
*Tel. 0332 419111 * Fax 0332 418508*

REGOLAMENTO COMUNALE

PER IL SERVIZIO DI

AUTONOLEGGIO DA RIMESSA

DI AUTOBUS ED AUTOVETTURE

CON CONDUCENTE

INDICE SOMMARIO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Fonti normative Pag. 4
Art. 2 – Natura del servizio Pag. 4
Art. 3 – Competenza e vigilanza sul servizio Pag. 4
Art. 4 – Tipo e caratteristiche degli autoveicoli Pag. 4
Art. 5 – Contrassegni e documenti per la circolazione Pag. 5
Art. 6 – Ubicazione delle autorimesse Pag. 5
Art. 7 – Divieto di stazionamento su aree pubbliche Pag. 5
Art. 8 – Atti vietati agli utenti del servizio Pag. 5
Art. 9 – Tariffe e condizioni di trasporto Pag. 6

TITOLO II

AUTORIZZAZIONE COMUNALE

Art. 10 – Determinazione del numero degli autoveicoli destinati al servizio di noleggio da rimessa con conducente Pag. 6
Art. 11 –Rilascio delle autorizzazioni Pag. 6
Art. 12 –Procedura preliminare per l'assegnazione delle Autorizzazioni Pag. 7
Art. 13 – Figure giuridiche Pag. 7
Art. 14 –Requisiti generali per ottenere l'autorizzazione Comunale Pag. 7
Art. 15 –Ulteriori requisiti per ottenere l'autorizzazione di autonoleggio con autobus Pag. 8
Art. 16 – Impedimenti soggettivi per il rilascio delle autorizzazioni di autonoleggio con autobus Pag. 8
Art. 17 – Titoli preferenziali per l'assegnazione della autorizzazione di autonoleggio mediante autobus Pag. 9
Art. 18 – Titoli di preferenza per l'assegnazione delle autorizzazioni di autonoleggio con autovettura Pag. 9
Art. 19 – Graduatoria ed assegnazione dell'autorizzazione Pag. 10
Art. 20 – Documenti da presentare Pag. 10
Art. 21 – Inizio del servizio Pag. 10
Art. 22 – Durata e validità dell'autorizzazione Pag. 10
Art. 23 – Trasferimento dell'autorizzazione Pag. 11
Art. 24 – Voltura dell'autorizzazione in caso di morte del concessionario Pag. 11
Art. 25 – Disposizioni antimafia Pag. 12
Art. 26 – Criteri generali per lo svolgimento del servizio Pag. 12
Art. 27 – Sanzioni Pag. 12

TITOLO III

MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 28 – Esercizio dell'autorizzazione Pag. 13
Art. 29 – Responsabilità del titolare dell'autorizzazione Pag. 13
Art. 30 – Sostituzione dei veicoli Pag. 13
Art. 31 – Prezzo del servizio Pag. 13
Art. 32 – Interruzione del servizio e diritto al pagamento Pag. 13
Art. 33 – Visite e verifiche Pag. 14
Art. 34 – Comportamento in servizio Pag. 14
Art. 35 – Manutenzione dei veicoli Pag. 15
Art. 36 – Località nelle quali è fatto obbligo di prestare servizio Pag. 15
Art. 37 – Caratteristiche dei veicoli Pag. 15
Art. 38 – Ulteriori prescrizioni di esercizio per i titolari di autorizzazione di noleggio con conducente mediante autobus Pag. 16
Art. 39 – Disposizioni particolari Pag. 16

TITOLO IV

DECADENZA– REVOCA – SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 40 – Decadenza dell'autorizzazione Pag. 16
Art. 41 – Revoca e sospensione dell'autorizzazione Pag. 16
Art. 42 – Procedura per l'attuazione dei provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione Pag. 17

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43 – Entrata in vigore del regolamento e cessazione dell'efficacia di precedenti norme regolamentari del Comune Pag. 18
Art. 44 – Modifiche al presente regolamento Pag. 18
Art. 45 – Penalità Pag. 18

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Fonti normative

Il servizio di autonoleggio con conducente, oltre che dal presente regolamento, è disciplinato dalla normativa generale e speciale elencata indicativamente qui di seguito precisando che si intende per :
C.d.S. > le norme del D.Lgs. nr.285 (Nuovo Codice della Strada) del 30/04/1992 e s.m.i.;
Regolamento > le norme del D.P.R. nr.495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada) del 16/12/1992 e s.m.i.
Legge> le norme della Legge nr.21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) del 15/01/1992 e s.m.i.
L.R.> le norme della Legge Regionale nr.6 (Disciplina del settore dei trasporti) del 04/04/2012 e s.m.i.

Art. 2
Natura del servizio

Per servizio di autonoleggio da rimessa con conducente si intende quello esercitato per il trasporto di persone con l'impiego di autoveicoli (autovetture ecc.), disciplinato dall'art.85 del C.d.S., dall'art.244 del Regolamento muniti di carta di circolazione ed immatricolati in conformità agli artt. 93 e 100 del C.d.S.
Le autovetture sono fatte stazionare, a disposizione degli utenti, in autorimesse sul territorio comunale ed è vietato adibirle a servizi diversi da quelli cui sono destinate.

Art. 3
Competenza e vigilanza sul servizio

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la vigilanza sul servizio di autonoleggio da rimessa con conducente è svolta dal Comune attraverso gli Organi della Polizia Locale alla cui competenza sono demandati tutti gli iter procedurali.
Gli appartenenti alla Polizia Locale possono accedere, per le necessarie operazioni di controllo, alle autorimesse ed in qualsiasi luogo in cui si trovino i veicoli autorizzati al servizio di autonoleggio da rimessa con conducente.
Sono fatte salve le prerogative conferite agli Organi di controllo Regionali e Statali preposti al settore.

Art. 4
Tipo e caratteristiche degli autoveicoli

Gli autoveicoli da adibire a servizio di autonoleggio dovranno essere scelti nel rispetto delle disposizioni emanate dal Ministero dei Trasporti e dagli altri Organi competenti, in

merito alle caratteristiche degli autoveicoli da adibirsi al servizio di noleggio da rimessa con conducente, in rapporto alle esigenze locali ed alla produzione specifica di lavoro.

Art. 5
Contrassegni e documenti per la circolazione

Ogni autoveicolo in servizio da noleggio da rimessa con conducente deve essere contraddistinto da un contrassegno, sul quale deve essere riportato il numero dell'autorizzazione e la targa dell'autoveicolo.
Il contrassegno sarà collocato in modo visibile, a mezzo di apposita targa o autoadesivo.
Il conducente del veicolo deve avere con sé, oltre ai documenti di circolazione previsti dalle leggi vigenti, l'autorizzazione comunale, copia del presente regolamento ed il tariffario esposto in materia ben visibile.
Per quanto riguarda l'autonoleggio con conducente mediante autobus, si richiama il disposto dall'art.34.

Art. 6
Ubicazione delle autorimesse

I titolari dell'autorizzazione hanno l'obbligo di comunicare all'Ufficio di Polizia Locale l'ubicazione delle autorimesse. Ogni cambiamento di autorimessa deve essere preventivamente comunicato all'Ufficio di Polizia Locale, mentre l'eventuale cambio di recapito, deve essere comunicato al predetto Ufficio entro e non oltre 30 giorni dal trasferimento.

Art. 7
Divieto di stazionamento su aree pubbliche

E' fatto assoluto divieto di stazionare con veicoli da noleggio da rimessa con conducente su aree pubbliche o comunque destinate ad uso pubblico, allo scopo di procurarsi il noleggio.

Art. 8
Atti vietati agli utenti del servizio

E' vietato agli utenti del servizio:
1. di fare uso, per salire e scendere dall'autoveicolo, della portiera di sinistra;
2. insudiciare o guastare l'autoveicolo o le sue apparecchiature;
3. compiere atti contrari alla decenza;
4. fare schiamazzi o rumori molesti;
5. molestare il conducente o comunque rendere difficile la guida dell'autoveicolo;
6. mangiare o bere durante il trasporto.

Art. 9
Tariffe e condizioni di trasporto

Le tariffe e le condizioni di trasporto debbono essere tenute esposte in modo visibile agli utenti sia all'interno del veicolo che nell'autorimessa.
Esse sono pure comunicate, a cura dell'Ufficio comunale di Polizia Locale, all'Azienda di Promozione Turistica ed agli Uffici di Informazione ed Accoglienza Turistica.
A richiesta del cliente il conducente è inoltre tenuto ad esibire copia del presente regolamento che deve essere tenuto in autorimessa, esposto in maniera visibile ed a bordo degli autoveicoli.

TITOLO II
AUTORIZZAZIONE COMUNALE

Art. 10
Determinazione del numero degli autoveicoli destinati al servizio di noleggio da rimessa con conducente

Il numero degli autoveicoli destinati al servizio di noleggio da rimessa con conducente, ed ogni variazione, è stabilito dal Consiglio Comunale, all'interno del contingente delle autorizzazioni disponibili assegnate dalla Provincia/Regione.
Per esigenze di ordine generale (organizzazione del servizio, necessità di riduzione del numero degli autoveicoli circolanti o per altri motivi di pubblico interesse), il Consiglio Comunale può in qualunque tempo disporre la sospensione temporanea di una parte delle autorizzazioni e, in via eccezionale, anche il ritiro delle stesse.
Tale ultimo provvedimento verrà attuato con precedenza sugli esercenti che siano incorsi in misure punitive o trovati non in regola con le norme di legge o di regolamento.
La sospensione o il ritiro dell'autorizzazione nei casi di cui sopra non comporta indennizzo da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 11
Rilascio delle autorizzazioni

Per esercitare il servizio di noleggio da rimessa è necessaria l'autorizzazione comunale. Essa si intende riferita ad un singolo veicolo.
L'assegnazione dell'autorizzazione è determinata dal responsabile del servizio e viene fatta in base ad una regolare graduatoria predisposta secondo i successivi articoli 16 e 17.
Nella licenza, oltre al numero dell'autorizzazione comunale, sono indicati gli estremi della carta di circolazione, il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo.
Non è ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni, al fine di ampliare le possibilità imprenditoriali ed evitare il monopoli dell'offerta.

Art. 12
Procedura preliminare per l’assegnazione delle autorizzazioni

Ogni qualvolta si rende necessario assegnare un’autorizzazione o per ampliamento del servizio, o per rinuncia, o per revoca o per decadenza del precedente titolare, il Responsabile del servizio ne dà avviso alla cittadinanza con pubblicazione all’albo pretorio e dandone la massima pubblicità. L’avviso di cui sopra deve essere pubblicato almeno sessanta giorni prima del termine di scadenza per la presentazione della domanda.

Art. 13
Figure giuridiche

1. I titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all’albo delle imprese artigiane previsto dall’art. 5 della Legge 8 agosto 1985, n. 443;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l’attività di servizio di noleggio con conducente e autovettura.

2. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire l’autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso dell’autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, l’autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non siano trascorsi almeno cinque anni dal recesso.

Art. 14
Requisiti generali per ottenere l’autorizzazione comunale

Chi intende ottenere l’autorizzazione per svolgere il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente in seguito alla pubblicazione di autorizzazioni disponibili da parte del Comune deve presentare domanda in competente bollo al Comune.
Nella domanda, che dovrà contenere le generalità complete del richiedente compreso il codice fiscale, l’indicazione del tipo e delle caratteristiche dell’autoveicolo che intende adibire al servizio. Inoltre dovrà essere indicato il possesso dei seguenti requisiti:

1. capacità finanziaria;
2. proprietà o disponibilità in leasing del veicolo;
3. non essere interdetto dall’assunzione in pubblici uffici;
4. iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea istituito con L.R. presso le Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura.

L’iscrizione è obbligatoria anche per chi opera in qualità di sostituto del titolare o dipendente dell’Impresa.
Quando trattasi di persona giuridica il requisito di cui al punto n. 3 si intende riferito al Legale Rappresentante.
Nella domanda dovranno essere altresì formulate le seguenti dichiarazioni:

1) impegno ad attrezzare in questo Comune idoneo locale adibito a rimessa per le autovetture;
2) impegno a non esplicare, pena la revoca dell’autorizzazione, attività lavorativa subordinata alla dipendenza di terzi.

Il richiedente che ritiene di vantare uno o più titoli preferenziali per l’assegnazione dell’autorizzazione è tenuto a dichiararli all’atto della presentazione della domanda e ad esibire la relativa documentazione a richiesta dell’Amministrazione Comunale.

Art. 15
Ulteriori requisiti per ottenere l’autorizzazione di autonoleggio con autobus

In aggiunta ai requisiti di cui all’art. 14, coloro che intendono ottenere l’autorizzazione di autonoleggio con autobus devono fornire idonea documentazione relativamente al possesso di:

a) capacità finanziaria, certificata da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un valore corrispondente al prezzo di listino aumentato del cinquanta per cento di un autobus nuovo da noleggio di dodici metri;
b) abilitazione professionale, desunta dalla frequenza, con esito positivo, di apposito corso professionale istituito dalla Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura o dalla Regione, ovvero da questa riconosciuta ed attestata da apposito certificato;
c) adeguato organico del personale per la gestione dei servizi;
d) disponibilità di personale abilitato all’espletamento del servizio.

Art. 16
Impedimenti soggettivi per il rilascio dell’autorizzazioni da autonoleggio con autobus

L’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di autonoleggio con conducente mediante autobus non può essere rilasciata a chiunque:

a) sia incorso in condanne a pene che comportino l’interdizione da una professione o da un’arte o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del Codice Penale;
b) sia incorso in provvedimenti adottati ai sensi della normativa antimafia;
c) sia stato dichiarato fallito e non sia intervenuta riabilitazione a norma dell’art. 128, comma 1, del D.Lgs. n.5 del 9 gennaio 2006;
d) sia incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;

e) sia incorso in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro, le leggi previdenziali e fiscali, senza che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del Codice Penale;
f) sia incorso, in tre o più casi, in sanzioni amministrative definitive, con riferimento all'effettuazione di servizi di trasporto.

Art. 17
Titoli preferenziali per l'assegnazione dell'autorizzazione di autonoleggio mediante autobus

Il criterio sulla preferenza per l'assegnazione dell'autorizzazione di autonoleggio mediante autobus spetta a:
a) titolari di licenza di noleggio di autobus con conducente con riferimento a singoli autobus e che intendano ampliare il parco;
b) cooperative o consorzi di imprese del settore;
c) concessionari di pubblico servizio di trasporto di persone.
In mancanza delle condizioni di cui sopra o laddove dette condizioni sussistano per più richiedenti, la preferenza spetta al richiedente che abbia maggiore anzianità di effettivo servizio esperito nel trasporto di persone.

Art. 18
Titoli di preferenza per l'assegnazione delle autorizzazioni di autonoleggio con autovettura

1. Al fine del rilascio dell'autorizzazione comunale di esercizio per il servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura costituiscono titoli valutabili, secondo i criteri di massima da predeterminarsi in ordine di importanza:
a) la specifica professionalità;
b) servizio già prestato quale conducente di autoveicoli di noleggio da rimessa o di linea o da piazza (taxi);
c) i titoli preferenziali valutabili nei concorsi pubblici;
d) la conoscenza di lingue estere, che sarà accertata secondo le modalità stabilite dall'autorità comunale;
e) l'avere stipulato, in forma e misura adeguata, un contratto assicurativo contro gli infortuni con clausole di particolare favore per i terzi trasportati;
f) l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente svolto come titolare di analoga licenza rilasciata da altro comune;
g) l'effettiva esigenza occupazionale di chi, pur essendo in possesso dei titoli, al momento della richiesta non esercita alcuna attività lavorativa, dando priorità ai residenti in Cantello.
2. Nel caso di parità di titoli, l'assegnazione dell'autorizzazione viene fatta tenendo conto della data della domanda o di altri elementi utili allo scopo.
3. Assumono preferenza assoluta su tutte le altre priorità quelle precisate alla lettera g) del 1° comma.

Art. 19
Graduatoria ed assegnazione dell'autorizzazione

Alla formulazione della graduatoria, tenuto conto dei titoli e dei criteri di cui agli artt. 16 e 17, provvede il Responsabile del Servizio

Art. 20
Documenti da presentare

Il richiedente, una volta dichiarato assegnatario dell'autorizzazione deve presentare, entro *30* giorni dalla notifica del provvedimento di assegnazione:
- la documentazione riguardante il possesso dei requisiti previsti dagli artt. 14 e 15;
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato per l'attività dei trasporti o certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane ai sensi della legge n. 860 del 25.07.1956.

Qualora trattasi di società è anche richiesta l'iscrizione presso la cancelleria del Tribunale.
L'assegnatario di autorizzazione di autovettura deve altresì fornire la prova entro il predetto termine di 60 giorni di avere attrezzato in questo Comune, idoneo locale per la rimessa.

Art. 21
Inizio del servizio

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, sotto pena di decadenza, di provvedere al ritiro della autorizzazione e di iniziare il noleggio non oltre tre mesi dalla notifica in via amministrativa della comunicazione dell'avvenuto rilascio, salvo proroga di altri tre mesi da concedersi dal Responsabile del Servizio per comprovate esigenze.
La consegna dell'autorizzazione all'interessato resta tuttavia subordinata:
- alla prova della proprietà di un autoveicolo idoneo all'espletamento del servizio di noleggio da rimessa con conducente anche sotto forma di leasing;
- alla dimostrazione di aver contratto assicurazioni in forma e misura adeguata ai rischi derivanti da responsabilità civile per le cose e per le persone trasportate o investite.

Subito dopo aver ottenuto la carta di circolazione, per il cui rilascio e l'autorizzazione costituisce titolo indispensabile, dovrà sottoporre il veicolo a visita di controllo come disposto dall'art. 33 del presente regolamento.
L'autorizzazione comunale deve essere restituita al cessare, per qualunque causa, dell'attività, fatti salvi i casi di cui agli articoli successivi.

Art. 22
Durata e validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione comunale di esercizio è rilasciata senza limitazioni di tempo salvo modifiche di legge che dovessero subentrare. Il Responsabile del Servizio procederà ogni 5 anni alla verifica dei requisiti soggettivi e/o oggettivi di ogni titolare di autorizzazione

ovvero, ogni qualvolta si verificano dei fatti o delle procedure amministrative che rendano opportuno verificare la presenza dei sopra citati requisiti.

Art. 23
Trasferimento dell'autorizzazione

Il trasferimento dell'autorizzazione di autonoleggio è autorizzato dal Responsabile del Servizio nei seguenti casi:

a) Trasferimento dell'autorizzazione di autovettura:

- al raggiungimento del sessantesimo anno di età del titolare;
- quando l'intestatario, sia esso persona fisica o persona giuridica, sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
- cessione dell'azienda, indipendentemente dalla durata del servizio prestato;
- fusione o incorporazione di società;
- in caso di invalidità permanente, malattia e infortunio, qualunque sia l'età e l'anzianità di servizio. L'invalidità, che non deve essere preesistente al rilascio dell'autorizzazione, deve comunque essere tale da impedire l'esercizio dell'attività;
- in caso di ritiro definitivo della patente qualunque sia l'età e l'anzianità di servizio.

b) Trasferimento dell'autorizzazione di autobus:

- al raggiungimento del sessantesimo anno di età del titolare purchè siano trascorsi cinque anni dal rilascio della licenza;
- quando l'intestatario, sia esso persona fisica o giuridica, sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
- fusione o incorporazione di società.

Sia che trattasi di trasferimento di autorizzazione di autovettura, sia che trattasi di trasferimento di autorizzazione di autobus, il nuovo titolare dovrà dimostrare di essere in possesso dei rispettivi requisiti richiesti dal presente regolamento.
Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne assegnata o trasferita altra autorizzazione se non dopo cinque anni.

Art. 24
Voltura dell'autorizzazione in caso di morte del concessionario

In caso di morte del titolare, fatti salvi i casi previsti dall'art. 463 del vigente Codice Civile, la voltura dell'autorizzazione è accordata dal Responsabile del Servizio a favore del coniuge superstite o di uno dei figli legittimi, adottivi, illegittimi riconosciuti o legittimati, senza distinzione di sesso e anche in concorso fra di loro a condizione che l'interessato ne faccia domanda entro due mesi dal decesso del titolare ed entro un anno dimostri di essere in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.
La voltura potrà, inoltre, essere autorizzata a favore di altra persona designata dagli eredi purchè sia iscritta nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea presso la Camera di Commercio ed in possesso dei requisiti richiesti, entro il termine massimo di due anni dietro autorizzazione del Responsabile del Servizio.

Qualora il figlio, al decesso del genitore, non abbia ancora raggiunto la maggiore età, il tutore subentrerà nella titolarità della licenza sino al compimento del diciottesimo anno di età da parte del minore, dopo di che dovrà farsi luogo alla volturazione ai sensi del presente articolo.

Art. 25
Disposizioni antimafia

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento dell'inesistenza delle cause di decadenza, divieto o sospensione e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 26
Criteri generali per lo svolgimento del servizio

Il servizio di autonoleggio con conducente deve essere effettuato secondo i seguenti criteri:

a) obbligo di disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli stazionano a disposizione dell'utenza nell'ambito del territorio comunale;
b) divieto di sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico, salvo le deroghe previste dalla normativa Nazionale e Regionale;
c) divieto di procurarsi utenza al di fuori della rimessa di cui alla lett. a) o al di fuori della sede del vettore, salvo le deroghe previste dalla normativa Nazionale e Regionale;

Art. *27*
Sanzioni

La violazione delle prescrizioni di cui all'art. 26 comporta la sanzione amministrativa della sospensione da uno a novanta giorni dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente.
La sospensione è disposta dal Responsabile del Servizio.
L'avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori per violazioni del presente regolamento nell'arco di un quinquennio anche se si è proceduto ad oblazione comporta la decadenza dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente.
La decadenza è dichiarata dal Responsabile del Servizio previo avvio del procedimento da notificare al titolare dell'autorizzazione con le modalità previste dalla Legge nr.241/90 e s.m.i..
Alle violazioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 7/bis del D.Lgs. nr. 267/2000 e s.m.i. utilizzando un criterio di proporzionalità in base alla gravità della violazione.
Per le sanzioni lievi da €25,00 a €150,00
Per le sanzioni che comportano la sospensione dell'autorizzazione da €50,00 a €300,00
Per le sanzioni che comportano la revoca dell'autorizzazione da €100,00 a €500,00

TITOLO III
MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. *28*
Esercizio dell'autorizzazione

Al titolare dell'autorizzazione, che non conduca personalmente il proprio veicolo, è tuttavia consentito di avvalersi delle prestazioni di conducenti che non abbiano un rapporto di lavoro subordinato con altro datore di lavoro.
Il titolare dell'autorizzazione è tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme legislative, dei contratti collettivi, degli accordi sindacali che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro, l'igiene e la sicurezza del lavoro, la prevenzione degli infortuni ed il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti alla conduzione di autoveicoli in servizio di noleggio da rimessa.

Art. *29*
Responsabilità del titolare dell'autorizzazione

Per ogni eventuale danno a chiunque e comunque derivato, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio ed all'esercizio dell'autorizzazione, fa carico esclusivamente ed interamente al titolare della stessa, rimanendo esclusa, sempre ed in ogni caso, la responsabilità dell'Amministrazione Comunale che l'ha concessa.

Art. 3*0*
Sostituzione degli veicoli

Non sono consentite sostituzioni di autoveicoli senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio.

Art. *31*
Prezzo del servizio

Il prezzo del servizio è quello che risulta convenuto tra l'esercente del servizio e l'utente.

Art. *32*
Interruzione del servizio e diritto al pagamento

Qualora, per avaria dell'autoveicolo o per altri casi di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, i passeggeri hanno diritto di abbandonarlo pagando solo l'importo corrispondente al percorso segnato dal contachilometri o la quota proporzionale a quella convenuta.
In caso di contestazione, la somma richiesta dal conducente viene a questi versata a titolo di deposito, previo rilascio di regolare ricevuta in attesa di decisione da adottarsi da parte del competente Ufficio Comunale.

Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendono disporre ulteriormente del veicolo noleggiato, il conducente, se accetta la richiesta, concorda la somma da pagarsi per il tempo di attesa.
Quando il passeggero abbandona, per qualsiasi ragione che non sia per causa di forza maggiore, il veicolo prima di giungere a destinazione, è tenuto a versare al conducente la somma pattuita per l'intero percorso.

Art. *33*
Visite e verifiche

Gli autoveicoli destinati al servizio di autonoleggio sono sottoposti, prima dell'ammissione in servizio a verifica da parte di un incaricato dell'Amministrazione Comunale.
Altre revisioni possono essere disposte dal Responsabile del Servizio quando ci siano motivi che facciano presupporre il venire meno dei requisiti oggettivi del veicolo.
La verifica riscontrerà se il veicolo corrisponde alle condizioni relativamente al tipo ed alle caratteristiche, previste per quel tipo di veicolo compreso ogni accertamento di carattere tecnico ai sensi ed effetti del C.d.S. chiedendo anche la collaborazione dei tecnici della Motorizzazione Civile competente per territorio.
Ogni qualvolta si riscontrerà che un veicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione si dovrà provvedere, attraverso il Servizio di Polizia Locale, alla segnalazione all'Ufficio della Motorizzazione Civile agli effetti del C.d.S.
Ove, invece l'autovettura non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare non provveda, nel termine che sarà fissato, caso per caso, alla messa in efficienza o alla sostituzione della medesima, si provvederà al ritiro dell'autorizzazione comunale.

Art. *34*
Comportamento in servizio

I conducenti degli autoveicoli da noleggiare, nell'espletamento del servizio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso.
In particolare essi hanno l'obbligo di:
a) conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli Agenti incaricati della sorveglianza;
b) segnalare tempestivamente al competente ufficio comunale il cambiamento di rimessa;
c) presentarsi alle verifiche di cui al precedente art. *33* e attenersi alle prescrizioni del Comune a seguito delle verifiche stesse;
d) rispettare le tariffe ed assolvere gli altri obblighi inerenti le tariffe stesse;
e) curare che il contachilometri funzioni regolarmente;
f) compiere i servizi che siano richiesti dagli Agenti della forza pubblica, nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;

g) visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e, nel caso si reperisca un oggetto dimenticato dall'utente, depositare l'oggetto stesso all'Ufficio di Polizia Locale, al più presto, per agevolare la restituzione al proprietario.
h) negare il trasporto per un numero di persone superiore al limite massimo dei posti risultanti dalla carta di circolazione;

Ai conducenti degli autoveicoli da noleggiare è fatto divieto di:

1) procurarsi il noleggio con stabilità e continuità nell'ambito di un comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione di esercizio;
2) esercitare servizi ed itinerari fissi con orari e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata anche se sugli itinerari stessi non esistano autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;
3) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che l'hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
4) portare animali propri nell'autoveicolo;
5) deviare, di loro iniziativa, dal percorso più breve per recarsi nel luogo richiesto;
6) chiedere, per qualsiasi titolo una somma maggiore di quella fissata dalla tabella o di quella pattuita, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
7) fermare l'autoveicolo, interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Art. *35*
Manutenzione dei veicoli

I veicoli dovranno in ogni loro parte, sia esterna che interna, essere mantenuti in stato di costante pulizia e decoro.
E' vietata ogni forma di pubblicità di qualsiasi natura nell'interno ed all'esterno del veicolo, senza la preventiva autorizzazione del Comune

Art. *36*
Località nelle quali è fatto obbligo di prestare servizio

L'obbligo di prestare servizio si intende esteso a tutte le località pubbliche e private purchè aperte al pubblico.
Le prenotazioni di trasporto, tuttavia, sono effettuate presso le rispettive rimesse.

Art. *37*
Caratteristiche dei veicoli

Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, dello stemma del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo.

Art. *38*
Ulteriori prescrizioni di esercizio per i titolari di autorizzazione di noleggio con conducente mediante autobus

In aggiunta agli obblighi di cui all'art. *34* del presente regolamento, il titolare di autorizzazione di autonoleggio con conducente mediante autobus è tenuto ad osservare, durante l'effettuazione dei singoli viaggi, prescrizioni che prevedono l'obbligo di conservare a bordo dell'autobus la seguente documentazione:

a) dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell'azienda, attestante il rapporto di lavoro intercorrente con l'autista;
 il foglio di viaggio, progressivamente numerato e sottoscritto recante la seguente dicitura: "Per questo servizio verrà emessa regolare fattura con indicazione della data e del numero del presente foglio di viaggio" ed indicante: il committente, il percorso, la data di effettuazione del servizio, le generalità del conducente, il numero di telaio ed il numero di targa di bus. Il foglio di viaggio dovrà riguardare ogni singolo servizio erogato e dimostrare il rispetto delle tariffe minime proposte dall'associazione di categoria.
 I fogli di viaggio dovranno essere conservati in azienda per almeno un anno;
b) copia autentica dell'autorizzazione.

Art. *39*
Disposizioni particolari

Ai sensi dell'art. 14, comma 1 della Legge, il servizio di noleggio con conducente deve essere accessibile a tutti i soggetti portatori di disabilità

TITOLO IV
DECADENZA – REVOCA – SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. *40*
Decadenza dell'autorizzazione

L'autorizzazione comunale di esercizio viene a decadere:

a) per mancato inizio del servizio entro i tre mesi dalla notifica dell'accoglimento della domanda (sei mesi in caso di proroga);
b) per esplicita dichiarazione del titolare di rinunciare all'autorizzazione;
c) per fallimento del titolare.

Art. *41*
Revoca e sospensione dell'autorizzazione

L'autorizzazione comunale di esercizio viene revocata:

a) quando venga a mancare nel titolare qualcuno dei requisiti prescritti per l'esercizio; se l'attività viene esercitata da altri che non sia il titolare,

b) se l’attività viene esercitata da altri che non siano il titolare o suo dipendente

c) quando l’autoveicolo non risulti mantenuto nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l’esercizio stesso, nonostante i richiami e le diffide in forma scritta;
d) in caso di recidiva per mancato rispetto delle tariffe, per abusiva regolazione del contachilometri, per manomissioni dell’apparecchio, qualora ricorra la responsabilità del titolare;
e) quando quest’ultimo od i suoi dipendenti abbiano prestato la loro opera per favorire il contrabbando o comunque l’evasione delle leggi tributarie sanitarie e penali;
f) quando consti che il conducente non sia più in possesso della prescritta patente di guida o comunque sia stato disposto dall’Autorità competente il ritiro di tale patente;
g) quando il titolare venga sottoposto alla diffida ad alla sorveglianza speciale da parte delle Autorità di P.S. oppure venga assoggettato alle misure di prevenzione previste dalle norme di legge richiamate nell’art. 25;
h) quando sia stato condannato con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi;
i) quando il titolare o i suoi dipendenti si siano dimostrati abitualmente negligente nell’adempimento del servizio, disordinati nella persona e o recidivi in violazioni al presente regolamento;
j) quando il titolare abbia intrapreso altra attività lavorativa subordinata che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
k) quando nel periodo di due anni sia stato punito per due volte per aver adibito il veicolo a servizi diversi da quelli per i quali è stata rilasciata l’autorizzazione;
l) per qualsiasi altra irregolarità ritenuta incompatibile con l’esercizio del servizio.

L’autorizzazione può essere sospesa per un periodo massimo di 20 giorni, quando il titolare per due volte, negli ultimi 5 anni, sia stato punito in base al presente Regolamento per infrazioni per le quali non è prevista la revoca dell’autorizzazione stessa.
Le suddette sanzioni si applicano anche per le infrazioni commesse dai conducenti, alle dipendenze dei titolari, quando esse derivino da mancata o insufficiente sorveglianza di questi ultimi.
Il provvedimento di revoca o sospensione dell’autorizzazione comunale di esercizio viene adottato nei casi dei precedenti articoli dal Responsabile del Servizio previo avvio del procedimento come previsto dalla Legge nr.241/90 e s.m.i.
Il Responsabile del Servizio, nel caso di urgenza, ha facoltà di applicare la sospensione provvisoria con effetto immediato per un periodo non superiore ai 15 giorni.

Art. *42*
Procedura per l’attuazione dei provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca dell’autorizzazione

I provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca previsti dal presente Regolamento saranno adottati previa contestazione con avviso notificato all’interessato, delle circostanze di fatto o di diritto che danno luogo al provvedimento e contestuale

assegnazione del termine di trenta giorni per far pervenire scritti o memorie difensivi o per regolarizzare la posizione.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43
Entrata in vigore del regolamento e cessazione dell'efficacia di precedenti norme regolamentari del Comune

Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione per la durata di 15 giorni all'albo pretorio.
La parte del presente regolamento inerente al rilascio dell'autorizzazioni di autonoleggio con conducente per autobus è sospesa in seguito al passaggio delle competenze della stessa alla Provincia. Sono in vigore tutti gli altri adempimenti in merito allo svolgimento del servizio. In caso di riassegnazione al Comune dell'iter procedurale per il rilascio delle autorizzazioni per l'autonoleggio con conducente per autobus trovano applicazione i relativi articoli
L'entrata in vigore del presente regolamento comporta l'inefficacia di tutte le precedenti disposizioni regolamentari emanate dal Comune ed in contrasto con il presente regolamento.

Art. 44
Modifiche al presente regolamento

Le deliberazioni riguardanti modifiche al presente regolamento dovranno essere adottate dal Consiglio Comunale.

Art. 45
Penalità

Senza pregiudizio delle sanzioni di sospensione o revoca delle autorizzazioni, le infrazioni al presente regolamento saranno punite a seconda che il fatto costituisca reato o sia ipotizzato dalle norme di legge o di regolamento sulla circolazione stradale.